



Città di Preganziol

Provincia di TREVISO

Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**
- **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 29.06.2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 19 del 27.04.2016**

ENTRATO IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2016

INDICE

| | | |
|-------------------|--|--|
| | TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Art. 1 - | <i>Oggetto del regolamento</i> | |
| Art. 2 - | <i>Presupposto</i> | |
| Art. 3 - | <i>Componenti del tributo</i> | |
| Art. 4 - | <i>Soggetto attivo</i> | |
| | TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | |
| Art. 5 - | <i>Oggetto del titolo</i> | |
| Art. 6 - | <i>Presupposto del tributo</i> | |
| Art. 7 - | <i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i> | |
| Art. 8 - | <i>Soggetti passivi</i> | |
| Art. 9 - | <i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i> | |
| Art. 10 - | <i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i> | |
| Art. 11 - | <i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e per le unita’ immobiliari concesse in comodato</i> | |
| Art. 12 - | <i>Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali</i> | |
| Art. 13 - | <i>Aliquote e detrazioni</i> | |
| Art. 14 - | <i>Detrazione per l’abitazione principale</i> | |
| Art. 15 - | <i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i> | |
| Art. 16 - | <i>Esenzioni</i> | |
| Art 16bis | <i>Riduzioni d’imposta (nota 1)</i> | |
| Art. 17 - | <i>Quota statale del tributo</i> | |
| Art. 18 - | <i>Versamenti</i> | |
| Art. 19 - | <i>Dichiarazione</i> | |
| | TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI –TASI- | |
| Art. 20 - | <i>Presupposto e finalità</i> | |
| Art. 21 - | <i>Determinazione della base imponibile</i> | |
| Art. 22 - | <i>Aliquote del tributo</i> | |
| Art. 23 - | <i>Servizi indivisibili e relativi costi</i> | |
| Art. 24 - | <i>Detrazioni</i> | |
| Art 24 bis | <i>Riduzioni d’imposta (nota 2)</i> | |
| Art. 25 - | <i>Versamento del tributo</i> | |
| Art. 26 - | <i>Importi minimi</i> | |
| | TITOLO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI | |
| Art. 27 - | <i>Dichiarazione</i> | |
| Art. 27bis | <i>Comunicazione (nota 3)</i> | |
| Art. 28 - | <i>Rimborsi e compensazione</i> | |
| Art. 29 - | <i>Funzionario responsabile</i> | |
| Art. 30 - | <i>Verifiche ed accertamenti</i> | |
| Art. 31 - | <i>Accertamento con adesione</i> | |
| Art. 32 - | <i>Riscossione coattiva</i> | |

| | | |
|------------------|---|--|
| Art. 33 - | <i>Importi minimi</i> | |
| Art. 34 - | <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i> | |
| Art. 35 - | <i>Trattamento dei dati personali</i> | |
| Art. 36 - | <i>Norma di rinvio</i> | |
| Art. 37 - | <i>Entrata in vigore e norme finali</i> | |

NOTE

- (1) Articolo aggiunto con delibera di C.C. nr. 19 del 27.04.2016
- (2) Articolo aggiunto con delibera di C.C. nr. 19 del 27.04.2016
- (3) Articolo aggiunto con delibera di C.C. nr. 30 del 29.06.2015

(1)

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di PREGANZIOL -istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147- nelle componenti dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

1. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
2. *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9." (dal 01/01/2016, in base all'art. 1, comma 14 lett. a) Legge n. 2018/2015);
 - nella *tariffa avente natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani*, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della L. 27/12/2013, n. 147, finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La disciplina della tariffa è regolamentata con apposito, distinto Regolamento, approvato dal Consorzio Priula, di cui il Comune di Preganziol prende atto.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di PREGANZIOL per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di PREGANZIOL dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di PREGANZIOL. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di PREGANZIOL in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, c. 15 della L. 208/2015);
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE
PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. *Secondo periodo abrogato dall'art. 1, comma 10, lettera c) della L. 208/2015*

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Tali valori non limitano in alcun modo la possibilità di accertamento del Comune.

ART 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO, PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI E PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dal 01/01/2016 in base all'art 13, comma 3, lett. 0a) Legge n. 201/2011);
- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Ai fini della lettera c), l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- evidente stato di fatiscenza o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- totale mancanza di servizi igienici e impianti.

3. Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di:

- a) tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
- b) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle canne fumarie;
- c) rifacimento di rivestimenti esterni,
- d) rifacimento e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni

- e) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;
- f) riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
- g) rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- b) da parte del contribuente mediante presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità (accatastamento completo di planimetrie dell'immobile interessato, esaustiva e dettagliata descrizione dello stato di fatto dell'immobile, documentazione fotografica, eventuale parere igienico-sanitario, eventuale perizia redatta da tecnico abilitato) e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'ente provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti, eventualmente anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio, con conseguente eventuale dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con le relative conseguenze di legge

6. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'agevolazione, la riduzione dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

7. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

8. Ai fini della riduzione prevista dal presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I./IMU per fruire della medesima riduzione.

9. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

ART. 12

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Dal 01.01.2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13 lett a) L. 208/2015).

ART. 13

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto

previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 15

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per esercizio della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 del D.L.201/2011, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per l'equiparazione all'abitazione principale di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve comunicare al Comune, a pena di decadenza, il possesso dei relativi requisiti in carta semplice oppure utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'ente e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende equiparare l'abitazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 13, c. 2 D.L.201/2011). E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU dell'anno interessato, entro i termini di legge.

ART. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 16 bis RIDUZIONI D'IMPOSTA

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento (art. 13, c. 6bis del D.L. 201/2011). (Nota 1)

ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 6,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti IMU effettuati da un contitolare relativamente a somme dovute da più contitolari, purchè l'IMU relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -

ART. 20 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9." (dal 01/01/2016 in base all'art. 1, comma 639 Legge n. 147/2013, come novellato dall'art. 1, comma 14 lett. b) Legge n. 2018/2015)
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato dal successivo articolo 23 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

ART. 21 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 22 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 23 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Con la delibera di cui all'art. 22, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 24 DETRAZIONI

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 22, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

ART. 24 bis
RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento. (art. 1, comma 678 Legge n. 147/2013)
2. Per le unità immobiliari di cui al comma 2) dell'art. 15 del presente regolamento le imposte comunali TASI e TARI sono applicate in misura ridotta di 2/3 (art. 9-bis comma 2 D.L. n. 47/2014). (Nota 2)

ART. 25
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di 2 rate, con le seguenti scadenze:
 - **acconto:** entro il 16 giugno di ciascun anno;
 - **saldo:** entro il 16 dicembre di ciascun anno.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **10%**, calcolato applicando le aliquote approvate dal comune per l'anno.
Il rimanente **90%** della TASI è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento.
3. Il periodo di applicazione dell'imposta è computato con le stesse modalità previste dall'art. 18, c. 1, per l'Imposta Municipale Propria.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 26
IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale (acconto più saldo) dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 6,00.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione nei modi e termini previsti dalla normativa vigente in materia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente Ici, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 27bis COMUNICAZIONE

1. Qualora l'Amministrazione comunale preveda, ai sensi degli artt. 13 e 22, delle agevolazioni tariffarie, il soggetto interessato deve attestare, a pena di decadenza, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione delle suddette agevolazioni. Il contribuente potrà utilizzare l'apposito modello reso disponibile dal Comune, ovvero predisporre una comunicazione in carta libera, allegando l'eventuale documentazione non in possesso dell'ente e non rinvenibile d'ufficio.
2. Qualora i requisiti a cui viene subordinata la fruizione dell'agevolazione siano relativi a dati reddituali (ad esempio, il valore dell'ISEE), la comunicazione deve essere presentata per ciascun anno d'imposta.
3. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 venga redatta in carta libera, dovrà contenere: generalità del possessore e dell'eventuale utilizzatore, rapporto di parentela, indirizzo e dati identificativi catastali dell'immobile oggetto dell'agevolazione, dati reddituali, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail del dichiarante, nonché ogni altro dato necessario.
4. Qualora l'immobile sia occupato da persona diversa dal titolare del diritto reale sull'immobile, sia l'occupante che il possessore devono presentare all'ufficio tributi una comunicazione in carta libera in cui specificano i dati anagrafici del possessore e dell'occupante, i rispettivi recapiti telefonici ed eventuali indirizzi e-mail e il titolo in base al quale è occupato l'immobile (comodato, locazione...), nonché la decorrenza. Restano valide le comunicazioni già presentate negli anni precedenti. La comunicazione rimane efficace anche per gli anni successivi, fintanto che permangano le condizioni dichiarate dall'interessato.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 4 devono essere inviate all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. (nota 3)

ART. 28
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso d'interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
3. Sulle somme dovute per il tributo in seguito ad attività di accertamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011, il Comune, allo scopo di favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente articolo.
2. L'accertamento con adesione si applica per gli atti di accertamento basati su valori non oggettivamente quantificabili, mentre non è applicabile nei casi in cui la base imponibile dell'obbligazione tributaria viene determinata sulla base di dati oggettivamente quantificabili. L'iniziativa dell'accertamento con adesione può essere del contribuente o dell'ufficio.
3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui al comma 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3-bis. L'Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, invita il contribuente a comparire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno e nell'ora fissati. La mancata comparizione, così come l'impugnazione dell'atto in sede di Commissione Tributaria Provinciale, comporta la rinuncia del contribuente a definire l'atto mediante l'applicazione dell'istituto disciplinato in questo articolo.

3-ter. La presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di

presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Nel caso di iniziativa dell'ufficio il responsabile del tributo (o il soggetto da quest'ultimo delegato) invita il contribuente a comparire al fine di definire, mediante contraddittorio, il rapporto tributario con le modalità previste dai seguenti commi 6 e 7 del presente articolo. Nell'invito sono indicati:
 - a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 5-bis;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi di cui alla lettera c).

4-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 4 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il settimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, senza pertanto pervenire all'apertura di contraddittorio presso l'ufficio. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero di rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In caso di adesione all'invito, senza apertura di contraddittorio, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà rispetto alle sanzioni applicabili all'accertamento definito in sede di contraddittorio, stabilite dalla legge.

4-ter Nel caso di pagamento rateale, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

5. In sede di contraddittorio, la definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo (o dal soggetto da quest'ultimo delegato), in accordo col contribuente. Una copia dell'atto di accertamento con adesione, sottoscritta dalle parti, viene rilasciata al contribuente.
6. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
7. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione fra le parti (il contribuente può essere rappresentato da procuratore generale o speciale) dell'atto di accertamento con adesione di cui l'ufficio rilascia copia al contribuente stesso.
8. Nel caso di mancato accordo o di mancato pagamento degli importi proposti e mancata comparizione, l'ufficio emetterà gli avvisi di accertamento.
9. In caso di mancato pagamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione, l'ufficio provvede alla riscossione coattiva degli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto stesso.
10. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi al tasso legale.
11. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 32
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 33
IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 34
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Nel caso di difficoltà economiche del contribuente destinatario di avvisi di accertamento, l'ufficio può concedere la rateazione degli importi dovuti.

Per richiedere il pagamento rateale, occorre presentare domanda in carta libera che attesti la temporanea situazione di difficoltà.

La rateazione può essere concessa con le seguenti modalità:

1. fino a 2 rate trimestrali per importi dovuti superiori a trecento euro ed inferiori a seicento euro;
2. fino a 4 rate trimestrali per importi dovuti superiori a seicento euro ed inferiori a milleduecento euro;
3. fino ad 8 rate trimestrali per importi dovuti superiori a milleduecento euro ed inferiori a duemilaquattrocento euro.
4. fino a 16 rate trimestrali per importi dovuti superiori a duemilaquattrocento euro.

Nel caso di concessione della rateazione di cui al comma precedente si applicano gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale, decorrenti dalla scadenza degli avvisi di accertamento.

ART. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.